

Decisione n. 43 del 26 ottobre 2018

**OGGETTO: Dott. (*Omissis*) –
richiesta di riesame ex art. 25 L.
241/90**

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza prodotta con nota del 08.09.18 con la quale il dott. (*Omissis*) ha chiesto il riesame del diniego tacito opposto dall'Amministrazione Comunale di (*Omissis*) alla propria richiesta di accesso a tutti gli atti inerenti l'affidamento temporaneo del servizio di brokeraggio assicurativo di cui alla Determina Dirigenziale n. 575 del 06.07.18;

CONSIDERATO che il comma 4 dell'art 25 della L.241/90 prevede, nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, il ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale ai fini del riesame del rifiuto;

VISTA la nota, prot. n. 1947 del .03.2013, con la quale lo Scrivente Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto al Comune di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine di 20 giorni per la formulazione delle richieste motivazioni;

PRESO ATTO che la suddetta Amministrazione, con nota prot n. 54028 del 08.10.18 a firma del Segretario Generale, ha rappresentato di non aver dato corso alla richiesta




Il Difensore Civico

di accesso ritenendola generica e carente di motivazione in quanto:

- non ha rinvenuto tra i procedimenti amministrativi del Comune di (*Omissis*) nessun affidamento di servizio di brokeraggio, almeno a partire dal 2014, in favore del dott. (*Omissis*);
- in favore dello stesso risultano esclusivamente n. 4 liquidazioni effettuate per l'emissione di polizze fideiussorie relative a lavori pubblici;
- l'affidamento del servizio in argomento è stato effettuato previa consultazione informale di operatori economici, senza formalizzazione dei risultati e senza altra produzione documentale;
- l'unico documento relativo all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo è la Determina Dirigenziale n. 575 del 06.07.18 pubblicata sul sito;

RILEVATO:

- che sulla base della normativa vigente, il Consiglio di Stato ha avuto modo di evidenziare (cfr., tra le altre, Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7412) che, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, a “*chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti*”;
- che l'interesse è requisito di ordine sostanziale da riconoscersi alla base della pretesa, deve essere collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante ed è strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata



lesiva di atti o comportamenti nei confronti dello stesso richiedente;

- che nel caso di specie non è dedotto il profilo relativo da parte del richiedente nell'istanza rivolta all'Ente;
- che, sotto altro profilo, l'art. 5 del D.lgs n. 33/2013 introduce l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di garantire l'accesso civico a chiunque richieda dati o informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione, prevedendo, altresì, specifiche norme di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e correlate sanzioni e che, in ogni caso, a prescindere dall'interesse del ricorrente, per il procedimento in argomento nessun altro atto risulta essere stato redatto dall'Amministrazione se non la sopracitata Determina Dirigenziale pubblicata sul sito e comunque già in possesso dell'istante;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. per le motivazioni in premessa, di rigettare la richiesta di riesame presentata dal Dott. (*Omissis*) avverso il diniego opposto dal Comune di (*Omissis*).
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed al Comune di (*Omissis*).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Avv. Fabrizio Di Carlo